

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

N°310685.= di Repertorio N°60334.= di Raccolta

REGISTRATO A

REPUBBLICA ITALIANA

Milano - DP II

L'anno 2022 duemilaventidue, il giorno 20 venti del mese di gennaio

IL 04/02/2022

in Cologno Monzese nel mio studio in Via Visconti n. 4,

N. 10161 / 1T

innanzi a me Dr. Aurelio GAVAZZI Notaio in Cologno Monzese

Euro € 245,00

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti:

MANENTI AMBROGIO, nato a Cologno Monzese (MI) il 17 set-

tembre 1953, residente a Cologno Monzese (MI), Via Santa Mar-

gherita n. 34, Codice Fiscale MNN MRG 53P17 C895B, cittadino

italiano,

RADAEELLI BRUNELLA, nata a Trezzo sull'Adda (MI) il 17 febbraio

1957 residente a Cologno Monzese (MI), Via Longarone n. 20, Codi-

ce Fiscale RDL BNL 57B57 L411G, cittadina italiana,

REGGIANI ROSARIA, nata a Monza (MB) il 22 agosto 1957 resi-

dente ad Usmate Velate (MB), Via Turati n. 42, Codice Fiscale RGG

RSR 57M62 F704Z, cittadina italiana,

BERETTA VITTORIO nato a Cologno Monzese (MI) il 9 aprile 1941

residente a Cologno Monzese (MI) Via Don Pietro Giudici n. 28, Co-

dice Fiscale BRT VTR 41D09 C895I, cittadino italiano

SERUGHETTI ROSARIA nata ad Alcamo (TP) il 30 dicembre 1948

residente a Cologno Monzese (MI) Via per Monza n. 5, Codice Fi-

scale SRG RSR 48T70 A176V, cittadina italiana

OLIVERI ANTONINA nata a Messina (ME) il 4 marzo 1957 resi-

dente a Cernusco sul Naviglio (MI) Via Vespucci n. 9, Codice Fisca-



le LVR NNN 57C44 F158Q, cittadina italiana.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale stipulano e convengono quanto segue.

1) E' costituita tra i comparenti MANENTI AMBROGIO, RADAELLI BRUNELLA, REGGIANI ROSARIA, BERETTA VITTORIO, SERUGHETTI ROSARIA e OLIVERI ANTONINA l'Associazione denominata:

"SALUTE SENZA FRONTIERE - SASEF"

con sede legale in Cologno Monzese (MI) Vicolo San Marco n. 6 sei

2) L'Associazione non ha fini di lucro.

Lo scopo è specificato nell'allegato statuto.

L'Associazione è durata illimitatamente dalla data del presente atto.

3) La vita dell'Associazione è retta, oltre che dalle norme del presente atto costitutivo, dallo statuto sociale che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega sotto la lettera A) a formarne parte integrante e sostanziale.

Il patrimonio comune dell'Associazione è costituito:

a) quote e contributi degli associati;

b) contributi, sovvenzioni ed apporti, anche in regime di convenzione o di accreditamento, da parte di Amministrazioni pubbliche;

c) contributi o sovvenzioni di organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere;

c) contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi inter-

nazionali;

d) eredità, lasciti e donazioni di persone fisiche o giuridiche non direttamente destinate al patrimonio;

e) erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi;

f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;

h) rendite patrimoniali;

i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

4) Gli intervenuti determinano che inizialmente il contributo associativo sia stabilito in misura fissa di euro 25,00 (venticinque) per ciascun socio e quindi per un totale di euro 150,00 (centocinquanta).

5) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri, in carica per tre anni, con i poteri specificati nell'allegato statuto.

A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati i componenti signori: MANENTI AMBROGIO, RADAELLI BRUNELLA e REGGIANI ROSARIA.

Vengono immediatamente nominati Presidente il componente signor MANENTI AMBROGIO e Vicepresidente il consigliere REGGIANI ROSARIA.

Vengono immediatamente conferiti al Presidente MANENTI AMBROGIO e al Vicepresidente REGGIANI ROSARIA i poteri di aprire conti correnti bancari e postali e agire sugli stessi anche nei limiti

concessi con firma libera e disgiunta.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

6) Spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della associazione con il presente atto costituita.

I componenti dichiarano di aver ricevuto dal notaio rogante l'informativa scritta prevista dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e autorizzano espressamente, per le specifiche finalità connesse all'espletamento dell'incarico professionale conferito al notaio predetto, il trattamento dei dati personali eventualmente contenuti nel presente atto o, comunque, acquisiti nel corso della relativa istruttoria (ivi compresi quelli qualificabili come "categorie particolari di dati personali" ai sensi della predetta normativa).

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e successivi), i costituiti dichiarano:

a) che lo scopo e la natura dell'operazione qui perfezionata sono esattamente quelli risultanti dal presente atto;

b) che titolari effettivi dei rapporti giuridici in oggetto e dell'operazione perfezionata con il presente atto sono i componenti stessi, debitamente interpellati da me notaio, i cui dati identificativi sono esattamente quelli indicati nella comparizione del presente atto.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e dello stesso ho dato pubblicazione mediante lettura da me datane con l'allegato ai costituiti che, accettandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio qui in calce ed a margine dell'altro foglio alle ore 19,30 diciannove e trenta minuti.

Consta il presente atto di due fogli dattiloscritti e manoscritti da me notaio su quattro facciate intiere e parte della quinta facciata.

Firmato: MANENTI AMBROGIO

" BERETTA VITTORIO

" SERUGHETTI ROSARIA

" REGGIANI ROSARIA

" OLIVERI ANTONINA

" RADAELLI BRUNELLA

" Aurelio Gavazzi Notaio (segue sigillo)

Allegato A) al rep. n.310685/60334

STATUTO

"SALUTE SENZA FRONTIERE - SASEF"

ART.1

(Denominazione e Sede)

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata:

"SALUTE SENZA FRONTIERE - SASEF",

di seguito denominata "associazione", con sede in Cologno Monzese (MI).

	La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "SALUTE SENZA FRONTIERE - SASEF ETS Ente del Terzo Settore".	(Scopo L'assoc daristic attività 117/20
	L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.	a) inter la legge terventi
	Il trasferimento della sede legale all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	104, e ni; b) inter
	Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali e secondarie dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.	c) pres Consig ficiale
	L'Associazione opera sul territorio della città metropolitana di Milano, di quello regionale, nazionale, europeo e internazionale, aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.	d) edu legge attività
	L'Associazione è un'organizzazione laica che opera in modo democratico e senza distinzioni di ordine politico, religioso, etnico, nel rispetto delle pari opportunità, delle differenze di genere e dei diritti umani. L'Associazione avrà particolare riguardo per l'accoglienza e la promozione umana, comprese tutte le attività specificate nel presente Statuto.	e) inte delle c delle r mente
	La durata dell'associazione è illimitata.	nonch sensi
	ART. 2	f) inte paesa
	6	

(Scopo e Oggetto Sociale)

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs.

117/2017, tra cui:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

	successive modificazioni;	genera
	g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	tà e de
	h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreati-	cui all'a
	ve di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promo-	sto soli
	zione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle	2007, n
	attività di interesse generale di cui al presente articolo;	p) riqu
	i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della di-	crimina
	spersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla pre-	In part
	venzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	sanciti
	j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.	favorir
	125, e successive modificazioni;	verse.
	k) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrut-	cultura
	ture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni al-	contri,
	tra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare	attività
	bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	mento
	l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	L'asso
	m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o	Terzo
	prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modi-	darie
	ficazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di perso-	previst
	ne svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del pre-	delle a
	sente articolo;	Diretti
	n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, del-	dotars
	la non violenza e della difesa non armata;	anche
	o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, non-	per il
	ché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse	menta
	8	

generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'Associazione opera per promuovere i diritti umani sanciti dalla costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali, favorire l'accoglienza, il dialogo ed i rapporti fra gruppi e culture diverse. L'Associazione promuove attività didattiche, manifestazioni culturali, artistiche, sportive, ricreative, pubblicazioni, convegni, incontri, viaggi di conoscenza, scambi e visite di studio, ed ogni altra attività ritenuta idonea dagli organi dell'Associazione al raggiungimento del fine sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. A titolo di esempio si fa riferimento alle seguenti attività: dotarsi di mezzi intesi al miglioramento dei servizi verso i beneficiari, anche attraverso iniziative di tipo commerciale; promuovere sistemi per il benessere e la salute di comunità; realizzare progetti di documentazione video e fotografica, anche attraverso la realizzazione di

	documentari e film; realizzare interventi e esperienze sociali inclusi-	zio cre
	ve per la tutela dei diritti delle persone più fragili; incentivare la for-	da un
	mazione di base e la professionalità dei migranti e delle persone fra-	dispos
	gili.	L'attivi
	Per il raggiungimento di tali obiettivi, al fine di finanziare le proprie	pure d
	attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, tra-	Ai vol
	sparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubbli-	spese
	co, l'Associazione potrà anche giovare di collaborazioni con enti	entro
	esterni appartenenti al mondo "profit" e "non profit". L'Associazione	Cons
	può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività	forfett
	istituzionale, anche attraverso la sollecitazione al pubblico (quali a ti-	sate r
	tolo solo esemplificativo l'organizzazione di eventi, cene sociali ecc.)	luglio
	e la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi di natura non	La qu
	corrispettiva. Tale attività può anche essere esercitata mediante sol-	porto
	lecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione	lavori
	di servizi di modico valore.	ART.
	Per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, l'Associazione si	(I So
	può avvalere di dipendenti, collaboratori, apprendisti e di personale	L'ass
	assunto anche in regime di convenzione nel rispetto delle vigenti di-	ne d
	sposizioni di legge. L'Associazione può inoltre avvalersi della colla-	princ
	borazione e delle prestazioni d'opera di professionisti, di stagisti e ti-	Poss
	rocinanti e di altre organizzazioni con cui potrà stipulare apposite	zo s
	convenzioni.	stes
	L'Associazione può gestire strutture, anche se non di sua proprietà.	oper
	per il conseguimento delle finalità statutarie. Ogni struttura di servi-	Non
	10	

zio creata per il raggiungimento delle suddette finalità, sarà regolata da uno specifico Regolamento e/o da un apposito atto di delega predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.3

(I Soci)

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano la visione, la missione, i principi e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione al-

	l'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i		ca. S
	soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.		ente
	I soci si impegnano a partecipare effettivamente alla vita e alle ini-		a) la
	ziative dell'Associazione, contribuendo così a conseguire un suo or-		l'attivi
	ganico sviluppo e a perseguirne le finalità. Si impegnano inoltre ad		b) la
	osservare lo Statuto, il Codice Etico, le deliberazioni degli organi so-		c) l'or
	ciali ed i regolamenti dell'Associazione.		sere
	Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota di versamento minimo obbli-		pia d
	gatorio, denominata quota socio, per mantenere la qualifica di socio.		Gli a
	In caso di inadempienza, la qualifica di socio decadrà a partire dal		me
	31 dicembre dell'anno solare successivo e sarà ratificata dal Consi-		nono
	glio Direttivo.		Sulle
	La partecipazione all'Associazione non comporta obblighi di finan-		relati
	ziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota so-		bro s
	cio. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi		Il Co
	entità, fatto salvo il versamento minimo della quota socio, e sono co-		zion
	munque a fondo perduto; in nessun caso può pertanto farsi luogo la		Qua
	restituzione di quanto versato all'Associazione. La quota associativa		amm
	non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di		cazi
	azioni o quote di natura patrimoniale.		pron
	ART. 4		non
	(Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci)		con
	L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita		La
	domanda scritta da parte degli interessati, indirizzata al Consiglio Di-		den
	rettivo, specificando le proprie generalità se si tratta di persona fisi-		31

ca. Se la domanda è inoltrata da persona giuridica, associazione o ente, essa deve contenere:

a) la denominazione o ragione sociale, la sede, la descrizione dell'attività svolta;

b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

c) l'organo che ha autorizzato la domanda. Alla domanda dovrà essere allegata la copia dell'atto costitutivo e dello Statuto nonché copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda.

Gli aspiranti soci devono dichiarare di conoscere e accettare le norme contenute nello Statuto e nel Codice Etico dell'Associazione nonché l'eventuale regolamento interno.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza, per mancato versamento della quota associativa a partire dal 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello del versamento, o

per recesso volontario.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5

(Doveri e Diritti dei Soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.

117/2017;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e aderire al Codice Etico;

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 6

(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'associazione:

1) l'Assemblea dei soci,

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente;

4) Organo di Controllo (eventuale);

5) Organo di Revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo

o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 2 deleghe.

È ammessa l'espressione del voto in partecipazione per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 7 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 5 mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, ri-

guardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere

agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15

(Risorse Economiche)

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione ordinariamente dispone delle seguenti entrate:

a) quote e contributi degli associati;

b) contributi, sovvenzioni ed apporti, anche in regime di convenzione o di accreditamento, da parte di Amministrazioni pubbliche;

c) contributi o sovvenzioni di organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere;

c) contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali;

d) eredità, lasciti e donazioni di persone fisiche o giuridiche non direttamente destinate al patrimonio;

e) erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi;

f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;

h) rendite patrimoniali;

i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del

D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 21

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 22

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 60 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 23

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs.

117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 25

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cologno Monzese, il 20 (venti) gennaio 2022 (duemilaventidue).

Firmato: MANENTI AMBROGIO

" BERETTA VITTORIO

" SERUGHETTI ROSARIA

" REGGIANI ROSARIA

" OLIVERI ANTONINA

" RADAELLI BRUNELLA

" Aurelio Gavazzi Notaio (segue sigillo)

Copia autentica composta di quattordici mezzi fogli conforme all'originale
in più fogli muniti delle prescritte firme, nei miei atti.

Cologno Monzese - Via Visconti n. 4

Il giorno 05 febbraio 2022

